



AVAMPROGETTO

Commento alle modifiche dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

1. Situazione iniziale

La revisione dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è legata all'istituzione di un nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale e alla soppressione del ciclo di perfezionamento in medicina generale. Queste modifiche rispondono alla richiesta della Commissione CE (DG Mercato), che ha chiesto alla Svizzera di decidersi tra il perfezionamento di medico generico (3 anni) e quello in medicina generale (5 anni). Le due associazioni interessate, la Società svizzera di medicina generale (SSMG) e la Società svizzera di medicina interna (SSMI), hanno quindi optato per un ciclo di perfezionamento congiunto, che costituisce un perfezionamento di alta qualità in medicina interna generale sia per gli internisti ospedalieri che per i medici di base (internisti che operano in studi medici). Dal punto di vista metodologico-didattico e in relazione agli obiettivi di apprendimento, il ciclo di perfezionamento si basa sulla formazione universitaria (catalogo degli obiettivi di apprendimento in medicina umana «modello CanMEDS»¹). La struttura modulare del ciclo di perfezionamento che consente un'impostazione flessibile dei tempi dello studio tiene conto in particolare della crescente quota di donne nella formazione e nel perfezionamento in medicina umana. Con il «tronco comune» è inoltre creata una prima base per il perfezionamento di medico generico. L'accREDITAMENTO del nuovo ciclo di perfezionamento è in corso attualmente, assieme a quello degli altri cicli di perfezionamento volti a conseguire titoli federali di perfezionamento secondo la legge sulle professioni mediche (LPMed, RS 811.11).

Sono inoltre istituiti due nuovi titoli federali di perfezionamento in farmacia. Secondo l'articolo 5 capoverso 3 LPMed, il Consiglio federale ha la competenza di istituire titoli federali di perfezionamento anche per le professioni mediche universitarie il cui libero esercizio non è subordinato ai titoli federali di perfezionamento. Per i farmacisti, al momento dell'elaborazione della LPMed esistevano già titoli di diritto privato di perfezionamento in farmacia d'officina e d'ospedale. Nel messaggio concernente la LPMed era già stato segnalato che questi titoli avrebbero potuto diventare titoli federali di perfezionamento². Nel 2009 vi erano 1635 detentori di un titolo in farmacia d'officina e 143 in farmacia d'ospedale. Oggi l'evoluzione dei requisiti scientifici, pratici e politici in farmacia giustifica una regolamentazione di questi perfezionamenti a livello federale.

Prima che possano essere rilasciati nuovi titoli federali di perfezionamento in farmacia d'officina e d'ospedale, i cicli di perfezionamento corrispondenti devono essere accreditati ai sensi della LPMed (cfr. art. 23 cpv. 2 LPMed).

2. Commenti alle singole disposizioni modificate

Introduzione di un titolo abbreviato

Per agevolare la citazione dell'ordinanza, la revisione introduce il titolo abbreviato e l'abbreviazione seguenti, che tengono conto dell'ampiezza dell'oggetto disciplinato: ordinanza sulle professioni mediche (OPMed).

¹ «Canadian Medical Education Directives for Specialists»

² FF 2005 178

Articolo 2 capoverso 1 lettera e (nuovo) nonché articolo 12 capoverso 2

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 LPMed, il Consiglio federale determina i titoli federali di perfezionamento relativi alle professioni mediche universitarie il cui libero esercizio è subordinato a un perfezionamento conformemente alla LPMed. È il caso dei medici e dei chiropratici. In base all'articolo 5 capoverso 3 LPMed, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento anche per altre professioni mediche. PharmaSuisse ha quindi presentato al DFI una domanda d'istituzione di titoli federali di perfezionamento in farmacia d'officina (durata del perfezionamento: 2 anni) e in farmacia d'ospedale (durata del perfezionamento: 3 anni).

Con l'istituzione dei titoli federali di perfezionamento e l'accREDITamento dei cicli di perfezionamento secondo la LPMed è istituito un controllo della qualità del perfezionamento in farmacia. Pur essendo protetti (cfr. art. 58 LPMed), i futuri titoli federali di perfezionamento non sono però richiesti né per il libero esercizio della professione né per il diritto di fatturare prestazioni agli assicuratori sociali.

I corrispondenti titoli federali di perfezionamento potranno essere rilasciati solo dopo che i cicli di perfezionamento su cui si basano saranno stati accREDITati dal DFI (cfr. art. 23 cpv. 2 e 47 cpv. 2 LPMed).

I titoli di perfezionamento esteri equipollenti ai nuovi titoli federali di perfezionamento sono riconosciuti dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) (cfr. art. 21 LPMed). Se i titoli di perfezionamento esteri non sono equipollenti, la sezione «Perfezionamento» della MEBEKO decide eventuali misure di compensazione (esame integrativo di abilitazione o corso di perfezionamento professionale) conformemente al sistema generale di riconoscimento dell'allegato III all'accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e la CE³.

Articolo 18

I *capoversi 1 - 7* delle disposizioni transitorie in vigore erano vevoli solo fino al 31 dicembre 2007 e il *capoverso 8* fino al 31 agosto 2010. Questi *capoversi* sono pertanto abrogati.

Il *capoverso 9*, che disciplina l'ammissione al perfezionamento in chiropratica per le persone con un diploma intercantonale, è l'unica regolamentazione delle disposizioni transitorie vigenti che deve conservare la sua validità.

Articolo 18a Disposizioni transitorie

Capoversi 1-4 (nuovi)

Queste disposizioni disciplinano innanzitutto il passaggio dagli attuali cicli di perfezionamento in medicina interna e medicina generale al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. Sono chiarite le condizioni di tale passaggio e la data entro cui i perfezionamenti già iniziati possono essere completati in base al vecchio ciclo di perfezionamento (*cpv. 1*).

A queste persone è già rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale (*cpv. 2*).

Il *capoverso 3* prevede che le persone che avevano già conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o in medicina interna prima della presente modifica possono richiedere il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale. È ovviamente possibile continuare a utilizzare il titolo federale di perfezionamento precedente.

In futuro, i detentori dei titoli federali di perfezionamento in medicina generale, medicina interna e medicina interna generale rientreranno tutti nel settore della medicina interna generale.

Il *capoverso 4* prevede che i detentori di titoli di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina e d'ospedale possano designarsi farmacista specialista, come i detentori dei corrispondenti titoli federali di perfezionamento, e quindi non siano puniti ai sensi dell'articolo 58 LPMed.

³ RS 0.142.112.681

Allegato 1

Nella prima tabella (1. Specializzazioni secondo l'articolo 5 della direttiva 93/16/CEE e relativa durata), il nuovo titolo di perfezionamento in medicina interna generale sostituisce il precedente titolo federale di perfezionamento in medicina interna.

Nella seconda tabella modificata (3. Altre specializzazioni e relativa durata) è eliminato il titolo federale di perfezionamento in medicina generale.

Allegato 3a

Il nuovo allegato 3a enuncia le due specializzazioni in farmacia: farmacia d'officina e d'ospedale.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni

Gli accreditamenti previsti in farmacia comporteranno un certo maggior onere di personale per la Confederazione, che potrà però essere coperto con il personale attuale. La creazione di titoli federali di perfezionamento in farmacia fa inoltre sì che i titoli di perfezionamento stranieri equipollenti secondo l'articolo 21 LPMed saranno riconosciuti dalla Commissione delle professioni mediche. Le maggiori spese risultanti, di entità trascurabile rispetto alle altre procedure di accreditamento e riconoscimento, saranno finanziate mediante emolumenti (cfr. art. 32 cpv. 2 LPMed e allegato 5 n. 3 OPMed). Nel complesso, però, le modifiche descritte sopra non hanno particolari ripercussioni finanziarie o sul personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

4. Ripercussioni per le organizzazioni professionali

Le associazioni di categoria di medicina umana hanno già apportato le modifiche necessarie ai cicli di perfezionamento interessati. Inoltre tutti i cicli di perfezionamento (compreso quello in medicina interna generale) devono comunque essere riaccreditati per via delle disposizioni transitorie della legge sulle professioni mediche (cfr. art. 64 cpv. 1 LPMed). La presente modifica dell'ordinanza non comporta pertanto ripercussioni finanziarie supplementari per le organizzazioni professionali di medicina umana.

Nel settore della farmacia, i due nuovi cicli di perfezionamento saranno accreditati per la prima volta ai sensi della LPMed. Ne risulteranno spese di accreditamento a carico dell'organizzazione responsabile del perfezionamento dell'ordine di circa 80 000-90 000 franchi.